

Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti

Ferdinando Albisinni

1.- Le ragioni dell'incontro

L'idea dell'incontro è nata dalla sentenza della Corte di giustizia in tema di macellazione rituale, pronunciata nello scorso mese di dicembre.

Nell'arco di pochi mesi sono state pubblicate altre due rilevanti decisioni: una del Consiglio di Stato sulla sperimentazione medica sugli animali, ed una della Corte di Cassazione penale sulle modalità con cui va praticata la caccia.

Sicché, in un breve lasso di tempo, tre Giudici supremi di diversi ordinamenti e giurisdizioni sono stati chiamati a decidere sul rapporto che abbiamo (o che dovremmo avere), come esseri umani, con gli altri organismi viventi.

Il richiamo, nel titolo dell'incontro, alla *Scienza* ed alla *Giurisdizione* intende sottolineare il ruolo assegnato alle valutazioni scientifiche nell'ambito delle decisioni giudiziali (si v. in punto sia la sentenza del CdS che quella della Corte di giustizia), al fine di aprire una riflessione a più voci, e secondo differenziate prospettive, su temi di crescente rilievo anche nella vita quotidiana, come confermato, da ultimo, da ulteriori decisioni, fra cui quella del 17 marzo u.s. della Corte di giustizia, che ha dichiarato illegittima una normativa nazionale, che consentiva l'impiego del vischio per la cattura di uccelli selvatici.

Stiamo dunque vivendo una stagione nella quale il tema del *benessere animale* è sempre più al centro della riflessione in sede giurisdizionale, secondo una pluralità di profili, che comprendono l'ambito delle scelte alimentari (si v. le numerose decisioni in tema di scelte per diete vegetariane o vegane, nelle istituzioni scolastiche, nelle prigioni, nelle famiglie, ed anche nell'ambito dei rapporti di lavoro), ma che non si esauriscono all'interno del rapporto con il cibo e delle modalità di acquisizione di questo, dalla caccia alle tecniche di macellazione o di nutrizione degli animali di allevamento.

2.- L'intervento legislativo

A fronte dell'addensarsi degli interventi giurisdizionali, la disposizione legislativa di *hard law* alla quale si fa oggi comunemente riferimento è quella introdotta dal Trattato di Lisbona e contenuta nell'art. 13 del TFUE, nell'ambito delle "*Disposizioni di Applicazione Generale*", ove appare l'espressione *benessere animale*; disposizione menzionata nella motivazione della sentenza della Corte di giustizia su stordimento e macellazione rituale, in quella del Consiglio di Stato sulla ricerca scientifica che utilizza animali, ed anche nell'ultima recente sentenza della Corte di giustizia in tema di impiego del vischio e di altri metodi tradizionali per la cattura di uccelli selvatici.

In realtà, disposizioni legate al rispetto degli animali ed intese ad evitare e comunque ridurre sofferenze sono presenti nella legislazione nazionale ed europea da ben prima del Trattato di Lisbona.

Quanto alla legislazione nazionale,

basti pensare alle norme citate dalla recente sentenza della Cassazione penale in tema di mancato colpo di grazia ad un capriolo ferito durante una battuta di caccia; sentenza che, nell'applicare l'art. 544-ter c.p., sottolinea come la disciplina vigente si iscriva in un risalente disegno legislativo, che sin dai primi decenni del '900 ha inteso "evitare all'animale, anche quando questi debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà e ingiustificate sofferenze"¹.

Sicché – ad avviso della S.C. – costituisce coerente conferma di questo risalente percorso la Legge n. 189 del 2004, che ha fra l'altro introdotto nel Codice penale, Libro II, il nuovo Titolo 9-bis avente ad oggetto i «delitti contro il sentimento per gli animali», comprendente l'art. 544-bis sull' *uccisione di animali*, e l'art. 544-ter sul *maltrattamento di animali*.

Quanto alla legislazione europea, si può ricordare, per citare solo alcuni esempi, che:

- già dal 1974 la macellazione senza previo stordimento è stata vietata dalla Direttiva 74/577/CEE del 18 novembre 1974, poi sostituita dalla Direttiva 22 dicembre 1993, n. 93/119/CEE, a sua volta abrogata e sostituita dal vigente Regolamento (CE) 1099/2009; provvedimenti tutti (anche l'ultimo regolamento del 2009) adottati avendo quale base giuridica la PAC, ed intesi a definire un quadro disciplinare condiviso, applicabile alle attività di allevamento nell'intero territorio europeo;
- dal 1979 sono state introdotte norme per la protezione degli uccelli selvatici, con la Direttiva 79/409/CEE, poi abrogata e sostituita dalla vigente Direttiva 2009/147 sui metodi di caccia agli uccelli; provvedimenti adottati avendo quale unica base giuridica l'art. 175 TCE sulla Politica ambientale;
- dal 1986 sono state introdotte norme di armonizzazione sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con la Direttiva 86/609/CEE, poi abrogata e sostituita dalla vigente Direttiva 2010/63/UE; provvedimenti adottati avendo quale base giuridica l'art. 100 TCEE (poi art. 114 TFUE) nell'ambito delle politiche intese a favorire l'instaurazione del mercato interno.

¹) E così – come si legge in motivazione: “*la norma [art. 544-ter c.p.] è volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all'animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà ed ingiustificate sofferenze. Tale principio aveva trovato applicazione anche nella l. 12 giugno 1931, n. 924 (modificata dalla l. 1 maggio 1941, n. 615) in tema di vivisezione, nel testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987, nella l. 12 giugno 1913, n. 611 (con le modifiche apportate dalla l. 10 febbraio 1927, n. 292) avente ad oggetto provvedimenti per la protezione degli animali, nel r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, che detta alcune disposizioni sulle modalità di macellazione degli animali e che all'art. 9 prevede che per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte « nel modo più rapido possibile » , nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che vieta gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali e nel relativo regolamento (del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 130) che, in riferimento al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 70 (T U P.S.), indica una serie di trattenimenti vietati.*”.

Un elemento risulta con evidenza da questo complesso di disposizioni, che a vario titolo sono intervenute sui temi che oggi collochiamo all'interno della categoria del *benessere animale*.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo ad intervenire sono molteplici, e spaziano dalle regole del mercato interno e della concorrenza, alla tutela dell'ambiente, alla Politica Agricola Comune (anch'essa investita soprattutto sotto il profilo delle regole di concorrenza fra produttori operanti nei diversi Stati membri).

All'interno di queste dichiarate ragioni di intervento, il *benessere animale* in quanto tale non è oggetto di esplicita ed autonoma considerazione, salvo che in un considerando della Direttiva del 2010 sulla sperimentazione a fini scientifici (non casualmente – si potrebbe dire – atteso che questa Direttiva è successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e dunque successiva all'introduzione dell'art. 13 del TFUE).

Giova ricordare che lo stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, dichiaratamente ispirato ad una logica di sistema, distingue fra *benessere dei cittadini* (significativamente designato come *well-being* nella versione in lingua inglese, e *Wohlfelengehen* in quella in lingua tedesca)², e *benessere animale* (significativamente designato come *welfare* nella versione in lingua inglese, e *Tierschutz* in quella in lingua tedesca)³, e si occupa di *benessere animale* soltanto in funzione della tutela della vita e salute umana con una formula che assegna rilievo solo *eventuale* alla tutela del benessere animale (*“tenuto eventualmente conto”*)⁴, di talché, quanto ai compiti affidati all'EFSA prevede:

*“3. L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno.”*⁵.

La stessa definizione di *Legislazione alimentare* introdotta dal Regolamento (CE) n. 178/2002 comprende i *mangimi soltanto* in quanto *“prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;”*⁶.

Questa scelta restrittiva quanto al perimetro di intervento risulta ancor più significativa di un interesse solo mediato nei confronti della *salute e benessere animale*, ove si consideri che il Reg. (CE) n. 178/2002 costituisce la risposta organica e di sistema ad una crisi, quella della BSE del 1996-97, che ha certamente cagionato perdite di vite umane, ma che ancor prima ha colpito in modo terribile la salute ed il benessere dei bovini.

Siamo dunque in presenza di un legislatore europeo, che ha progressivamente esteso il proprio campo di intervento a temi che oggi collochiamo all'interno della categoria del

²) V. il considerando (1) del Reg. (CE) n. 178/2002.

³) V. il considerando (36) del Reg. (CE) n. 178/2002.

⁴) V. l'art. 5.1. del Reg. (CE) n. 178/2002, che recita: *“1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.”*

⁵) Art. 22.3. del Reg. (CE) n. 178/2002.

⁶) Art. 3.1. del Reg. (CE) n. 178/2002.

benessere animale, ma che si è mosso in ragione non di dichiarati interessi e bisogni degli *animali*, quanto di dichiarati interessi e bisogni degli *umani*: dalla salute, al mercato, alla sensibilità ambientale.

In questo senso, il legislatore nazionale, con l'introduzione nel 2004 di un Titolo del codice penale espressamente intitolato ai "delitti contro il sentimento per gli animali", ha confermato in modo esemplare – anche sul piano del linguaggio – questo approccio umano-centrico, per il quale i comportamenti vietati nei confronti degli animali vengono puniti perché offendono il *sentimento umano*.

3.- La novità sistemica dell'art. 13 TFUE

Il paradigma di base, che ha a lungo guidato l'azione del legislatore, europeo e nazionale, è cambiato in modo decisivo con il Trattato di Lisbona, con l'introduzione nel TFUE del nuovo art. 13 (assente nel precedente testo del TCE), collocato nella Parte I "Principi" Titolo II "Disposizioni di Applicazione Generale"⁷, che dispone:

“Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.”.

La disposizione così introdotta non è del tutto nuova, riprendendo in larga misura il testo del Protocollo 33⁸, allegato al TCE dal Trattato di Amsterdam del 1997⁹.

Ma, al di là della maggiore rilevanza formale della disposizione, collocata in primo piano fra i *Principi* nella Parte I del TFUE e non più fra i Protocolli integrativi, il testo adottato a Lisbona nel 2007 risulta soprattutto particolarmente innovativo nel merito, lì ove pur riprendendo in larga misura il testo del Protocollo 33 al Trattato di Amsterdam del 1997, introduce una rilevante novità, qualificando gli animali come esseri senzienti, con formula assente nel testo di 10 anni prima¹⁰.

⁷) Titolo II che comprende, fra l'altro, le norme intese ad eliminare le ineguaglianze ed a promuovere la parità tra uomini e donne (art.8), a promuovere un elevato livello di occupazione e di istruzione (art.9), a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine, la religione o le convinzioni personali (10), ad integrare nelle altre politiche la tutela dell'ambiente (art. 11) e la protezione dei consumatori (art.12).

⁸) Il Protocollo 33 recitava: “*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.*”.

⁹) Il testo del Trattato di Amsterdam, completo di allegati, è pubblicato nella G.U. n. C 340 del 10 novembre 1997, pag. 0001 – 0144.

¹⁰) V. *supra* nota 8, ove è interamente trascritto il testo del Protocollo 33.

L'espresso riconoscimento degli animali come esseri senzienti introduce nel linguaggio legislativo un nuovo paradigma, che riconosce all'animale un ruolo proprio, non più determinato in ragione del *sentimento umano*.

Ciò apre, per il giurista, obbligati interrogativi, quanto alla configurabilità di una possibile titolarità di situazioni giuridiche protette direttamente in capo agli animali, e non più soltanto in capo al soggetto umano portatore di situazioni giuridiche che investono animali come singoli o come gruppi.

A questa novità centrale, che modifica in radice le prospettive della regolazione (e della giurisdizione – come confermato dalle tre pronunce giudiziali sopra richiamate), si aggiungono altre due espressioni cardine, peraltro presenti già nel testo politico del 1997:

- il *benessere degli animali* valorizzato *in sé* (peraltro inteso sempre come *protezione – welfare* e non come *vivere bene – well-being*) e non soltanto in funzione della *salute umana* come avveniva con il Reg. (CE) n. 178/2002;
- il *rispetto delle consuetudini*.

Sicché, il nuovo paradigma introdotto dall'art. 13 TFUE, nel riconoscere le *esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti*, si connota nel contempo per una dichiarata politica di bilanciamento tra valori tutelati, con formule significativamente diverse rispetto alle formule assolute utilizzate nei precedenti artt. 7-12 TFUE, pur essi contenuti nella Parte I del TFUE dedicata ai PRINCIPI che devono guidare l'azione dell'Unione Europea.

L'individuazione dei valori da tutelare ex se e dei criteri di bilanciamento tra valori è appunto il tema, sul quale sono stati chiamati a pronunciarsi i Giudici della Corte di giustizia UE (quanto alla macellazione rituale), quelli del Consiglio di Stato italiano (quanto alla sperimentazione scientifica), quelli della Corte di legittimità (in tema di obblighi assoluti imposti anche ai cacciatori); tema declinato in queste pronunce in una pluralità di *rationes decidendi*, non necessariamente tra loro omogenee.

4.- Il Regolamento (UE) 2017/625: l'attenzione al ciclo della vita

L'art. 13 TFUE, tuttavia, non è la tappa conclusiva del cammino intrapreso dal legislatore europeo.

Un decisivo contributo, quanto all'individuazione di nuovi paradigmi e nuovi protagonisti all'interno del quadro regolatorio, è venuto – dieci anni dopo il Trattato di Lisbona – con il nuovo Regolamento (UE) 2017/625, pubblicato nel 2017 ed entrato in applicazione nel dicembre 2019.

Questo Regolamento muove dalla premessa nel (1) considerando:

“Il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce che nella definizione delle politiche e delle attività dell'Unione sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell'ambiente”,

e sottolinea nel (7) considerando:

“L’articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili.”.

In entrambi i considerando surrichiamati, il Regolamento (UE) 2017/625 insiste sull’elevato livello di protezione della salute animale e di rispetto degli obblighi in materia di benessere degli animali, ai quali assegna un ruolo di protagonisti comparabili agli *umani* (“*garantendo un trattamento umano*”), senza richiamare esplicitamente criteri di bilanciamento fra valori (pur se l’intento di evitare “*dolore e sofferenze inutili*” conferma la riconosciuta legittimità di cagionare agli animali “*dolore e sofferenze utili*” di fatto rinviando a criteri di individuazione dei beneficiari di siffatte “*utilità*”).

Ma sono soprattutto le concrete disposizioni introdotte da questo Regolamento ad introdurre elementi per il riconoscimento di piena tutela al benessere animale, nei contenuti e nei presupposti.

Il nuovo regolamento si caratterizza infatti come regolamento dell’intero *ciclo della vita*. Con la sola eccezione degli animali utilizzati a fini scientifici e dei medicinali veterinari, il nuovo Regolamento non si limita ad unificare all’interno di un unico quadro normativo, i controlli igienico-sanitari e quelli sulla qualità dei prodotti alimentari, ma a questi affianca l’attenzione a tutte le forme di vita, animali e vegetali, a prescindere dalla loro destinazione alla catena dell’alimentazione umana.

Coerentemente con questo più ampio perimetro tematico, che investe tutte le forme di vita, anche le definizioni di *pericolo* e di *rischio* sono riscritte rispetto alla GFL.

Nel Regolamento n. 178/2002, il *pericolo* era riferito esclusivamente alla salute umana.

Nel nuovo Regolamento del 2017, il *pericolo* è definito come “qualsiasi agente o condizione avente *potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente;*”.

Sul piano dei contenuti, i *pericoli* ed i *rischi*, che devono essere considerati in sede di controlli ufficiali ai sensi del nuovo regolamento, non sono più soltanto quelli che possono incidere sulla *salute umana*, direttamente o indirettamente, ma – in prospettiva ben più ampia – tutti quelli che, oltre che sulla *salute umana*, possono incidere sulla *salute animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente*; in una parola tutti quelli che possono avere effetti sul ciclo della vita.

Sul piano dei presupposti, i beni così tutelati, e fra questi il *benessere animale*, sono oggetto di dichiarata attenzione e tutela *per sé*, prescindendo dal riferimento al *sentimento umano* richiamato ancora nel 2004 dalla Legge italiana n. 189.

Ne seguono esiti rilevanti sul piano dei modelli anche nel diritto interno.

Tant’è che in Italia i recenti Decr. Leg.vi 2 febbraio 2021 di adeguamento della normativa

nazionale al Reg. (UE) 2017/625¹¹, prevedono controlli, sequestri e sanzioni in caso di rischi per il *benessere animale*, autonomamente considerati rispetto ai rischi per la *salute* dell'uomo, degli animali e delle piante.

5.- Le recenti sentenze: il bilanciamento

Nel tessuto regolatorio, europeo e nazionale, così consolidatosi negli ultimi anni, sono intervenute nell'arco di pochi mesi le tre sentenze già richiamate, significative – mi sembra – prima ancora che per le decisioni adottate nel merito, per i percorsi argomentativi adottati.

Le relazioni proposte dai colleghi nel corso di questo incontro esaminano le tre sentenze secondo una pluralità di prospettive. Mi limito quindi ad anticipare alcune brevi e parziali considerazioni, come contributo al confronto.

Quanto alla decisione della Corte di giustizia sulla macellazione rituale, devo dire che mi lascia perplesso il punto 61 della sentenza, lì ove in riferimento all'obbligo di previo stordimento, così argomenta:

"61. In secondo luogo, una normativa nazionale che impone l'obbligo di previo stordimento dell'animale durante la macellazione rituale, disponendo nel contempo che tale stordimento sia reversibile e che non provochi la morte dell'animale, rispetta il contenuto essenziale dell'articolo 10 della Carta, in quanto, secondo le indicazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte, enunciate al punto 54 della presente sentenza, l'ingerenza risultante da una simile normativa è limitata a un aspetto dell'atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest'ultima vietata in quanto tale."

Nel giudizio era emerso, come ricorda la stessa Corte al punto 54 della sentenza:

"54. Al riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, per i ricorrenti nel procedimento principale, la macellazione rituale risponde a specifici precetti religiosi che richiedono sostanzialmente che i credenti consumino soltanto carne di animali macellati senza previo stordimento, al fine di garantire che essi non siano sottoposti ad alcun processo tale da comportare la morte prima della macellazione e che si svuotino del sangue."

Mi sembra che la questione da affrontare non fosse quella relativa alla legittimità del divieto di pratiche religiose, che risultino non conformi ai sentimenti etici dell'oggi.

Riconosciuta la piena legittimità di leggi, che in ipotesi proibiscano alcune pratiche religiose perché valutate in contrasto con valori extrareligiosi non negoziabili, non mi sembra che la normativa consenta di entrare nel merito dei singoli frammenti di regole religiose, e dire – come avviene in questo caso – che la macellazione rituale da oggi in poi va fatta escludendo però *"un aspetto dell'atto rituale specifico costituito da tale macellazione"*, come si legge nella sentenza.

Un ulteriore passaggio nella motivazione mi sembra meriti attenzione, anche se si tratta di questione meno rilevante rispetto alla precedente (nella misura in cui incide su questioni che non investono il bilanciamento tra valori tutelati), ed è il punto 78 della sentenza, lì ove si sottolinea, a conferma della decisione adottata: *"78. In terzo luogo, conformemente alla*

⁽¹¹⁾ V. i Decr. Leg. vi nn. 23, 27, 32, tutti in data 2 febbraio 2021.

norma di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, la suddetta legge regionale non vieta né ostacola la messa in circolazione, nel territorio in cui essa si applica, di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente e senza previo stordimento in un altro Stato membro. La Commissione ha peraltro sottolineato a tale riguardo, nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, che la maggioranza degli Stati membri autorizza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento, la macellazione senza previo stordimento.

Inoltre, come hanno fatto sostanzialmente valere i governi fiammingo e vallone, una normativa nazionale quale la legge regionale di cui al procedimento principale non vieta né ostacola la messa in circolazione di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente quando tali prodotti sono originari di uno Stato terzo.”

Nell'articolare tale punto della motivazione, la Corte di giustizia neppure menziona il considerando (10) del Regolamento n.1099/2009, che precisa: “(10) *Le condizioni in cui gli animali d'allevamento vengono abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitività degli operatori interessati.*”.

Non occorre ricordare la ben nota sentenza della Corte costituzionale italiana del 1997 sulle discriminazioni a rovescio, per sottolineare l'importanza di una disciplina uniforme nell'intero territorio dell'Unione Europea di temi così ricchi di implicazioni quali quelle delle regole della macellazione rituale, con manifesta intrinseca inadeguatezza della scelta intesa ad affidare ai singoli Stati la ricerca di risposte su questioni cruciali per il modello europeo.

In altre parole, se l'art. 13 del TFUE aveva segnato una condivisa assunzione di responsabilità a livello dell'intera Unione sul riconoscimento della qualità di esseri senzienti agli animali, le norme del Regolamento n. 1099/2009 e la lettura che di tali norme propone la Corte di giustizia (pur pienamente condivisibile nel dispositivo), finiscono per indebolirne la persuasività e la stessa precettività dell'art. 13, paradossalmente con il ricorso ad argomenti che vorrebbero invece rafforzarle.

La decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato legittimo il provvedimento che ha autorizzato la sperimentazione sui macachi, risulta motivata con rigorosa attenzione al rispetto dei canoni delle 3R, e così della *sostituzione*, della *riduzione* e del *perfezionamento*. Ma a questo aggiunge un profilo di ulteriore specifica ed originale attenzione, quello esaminato in riferimento al quarto motivo di appello (accolto nella decisione), relativo alla “*mancanza di adeguate informazioni sulle condizioni in cui versano gli animali*” nel corso dell'intera sperimentazione.

La sentenza sottolinea: “*Leggendo attentamente i report depositati agli atti di causa emerge come gli stessi rappresentino piuttosto un diario delle attività svolte e dell'ambiente circostante. Ferma restando la necessità di conoscere anche tali dati, emerge con tutta evidenza come gli stessi non possano considerarsi sufficienti, mancando la “reazione” dei macachi ad ogni “azione” esercitata su di essi dall'uomo. In altri termini, occorre registrare lo stato fisico e psichico dei macachi ad ogni singola attività o stimolazione o terapia ai quali sono sottoposti.*

Vale infatti rammentare che la sperimentazione è effettuata con primati vivi, senzienti, dei quali è indotta la cecità, con indubbia sofferenza. Pertanto, se è vero che è stata dimostrata la necessità di tale sperimentazione per la messa a punto di protocolli per la riabilitazione della cecità corticale nell'uomo, non di meno tale sperimentazione non può non essere

condotta nel pieno rispetto delle cavie utilizzate, esseri dotati di particolare sensibilità neurologica, ancora di più considerando la tutela rafforzata dalla speciale protezione accordata ai primati non umani. In altri termini, se per la ricerca scientifica – che, come chiarito nell’ordinanza della Sezione n. 5914 del 9 ottobre 2020, costituisce “valore come tale universale e in generale non suscettibile di compressione” – è necessario sacrificare animali dotati di elevata sensibilità fisica e, dunque, alta percezione del dolore, è doveroso e imprescindibile condurre gli esperimenti assicurando di infliggere alle cavie la minore sofferenza possibile. Solo con tale impegno, che deve essere posto a presupposto dell’inizio dell’attività, è possibile accettare il sacrificio di animali, esseri senzienti.

Corollario obbligato di tale premessa è l’obbligo imprescindibile, che fa capo all’Università di Pavia, di effettuare e depositare rapporti periodici e frequenti, che includano - considerato che i macachi hanno una intelligenza sviluppata - gli aspetti di competenza dell’etologo, e che si soffermino anche sulle condizioni di stress e di possibile interazione tra specie animali che basano uno dei cardini della loro esistenza sulla interazione reciproca; i report da effettuare devono cioè attestare che, nonostante le pratiche condotte sui macachi, è rispettato il “benessere animale” di cui all’art. 13 del vigente Trattato europeo; del contenuto di questi report il Ministero della salute deve fare attento studio, per rilevare tutte le eventuali criticità e per porvi tempestivo rimedio.” [sott.agg.].

Il riconoscimento ai macachi dello status di esseri senzienti e dunque di protagonisti al centro della decisione, e l’attenzione alle condizioni di stress e di possibile interazione fra specie animali, si propongono come essenziale canone decisorio, non suscettibile di compressione.

La sentenza della Corte di cassazione sulle modalità con cui praticare la caccia, nella sua sinteticità, afferma con chiarezza un principio, che nella sostanza supera la stessa intitolazione del nuovo Titolo 9-bis del Codice penale sui “delitti contro il sentimento per gli animali”.

La Corte esplicitamente fa propria la conclusione della Corte di appello, secondo cui: “la norma è volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all’animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà ed ingiustificate sofferenze.”

Anche in questo caso, il protagonista riconosciuto dalla decisione è l’animale per sé considerato, non in ipotesi i sentimenti umani.

Mi sembra si possa concludere riprendendo quanto accennato in apertura di queste note.

Le Tre sentenze in cammino esprimono, secondo prospettive diverse e non necessariamente conformi, una stagione nella quale il tema del benessere animale è sempre più al centro del confronto fra Scienza e Diritto, secondo una pluralità di profili, che comprendono l’ambito delle scelte alimentari, ma che non si esauriscono all’interno del rapporto con il cibo e delle modalità di acquisizione di questo, investendo piuttosto l’intera relazione fra esseri senzienti.